

GARA PUBBLICA PER
CONCESSIONE E AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI PER USO
COMMERCIALE NELLE AREE DEL
COMUNE DI LUCCA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE



COMUNE
DI LUCCA



ENTE CONCEDENTE: LUCCA HOLDING SERVIZI SRL

Sommario

Art. 1 - OGGETTO.....	2
Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE	2
Art. 3 - VERBALE DI CONSEGNA.....	2
Art. 4 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI	2
Art. 5 – RIMOZIONE OBBLIGATORIA E RICOLLOCAMENTO IMPIANTI	3
Art. 6 - CORRISPETTIVO CONCESSIONE	4
Art. 7 - CANONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	4
Art. 8 - ATTIVITA' PUBBLICITARIA DEL CONCESSIONARIO	5
Art. 9 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	5
Art. 10 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6
Art. 11 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA.....	6
Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
Art. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA	7
Art. 14 - CESSIONE CONTRATTUALE E SUBAPPALTO	9
Art. 15 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO	9
Art. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE	9
Art. 17 - CESSIONE DI AZIENDA	9
Art. 18 - PENALI	9
Art. 19 - NOMINA DEL RESPONSABILE E REFERENTE DELLA LHS	10
Art. 20 - TRATTAMENTO DATI	10
Art. 21 - FORO COMPETENTE	11
Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI	11
Art. 23 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA DI SICUREZZA E DI TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO	11
Art. 24 - RINVIO	11
Art. 25 - ALLEGATI	12

Art. 1 - OGGETTO

1. Oggetto del presente capitolato prestazionale è l'affidamento, mediante concessione a titolo oneroso, della gestione degli impianti pubblicitari (specificati nell'allegato A) ubicati nel territorio del Comune di Lucca, della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e del relativo sfruttamento commerciale con l'esercizio dell'attività pubblicitaria.

2. Gli impianti pubblicitari indicati nell'allegato A e oggetto di gara sono di proprietà del Comune di Lucca e affidati in gestione alla Lucca Holding Servizi Srl (d'ora in poi per comodità abbreviata in LHS)

3. La concessione ha ad oggetto le seguenti attività e prestazioni obbligatorie a carico del concessionario:

- a) sfruttamento commerciale degli spazi pubblicitari;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti secondo i tempi e le modalità indicate nel presente capitolato;
- c) sistemazione a verde e/o quant'altro si renda necessario nelle aree circostanti gli impianti stessi.
- d) eventuale sostituzione degli impianti obsoleti e/o vetusti non più riparabili, con altri nuovi;
- e) rimozione e trasferimento (o rimozione, smaltimento e nuova installazione) degli impianti indicati nell'allegato B1 e B2 e secondo modalità e tempi indicati al successivo art. 5.

L'esecuzione delle sopra elencate prestazioni richieste dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per la LHS.

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del servizio sarà affidata fino al 31/12/2020 a decorrere dall'inizio del contratto.

2. In ogni caso, alla scadenza dell'affidamento, l'aggiudicatario continuerà il servizio alle condizioni convenute, all'unico fine di concludere la procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, fino ad un massimo di sei mesi, salva l'eventuale necessità di ulteriore estensione (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016).

3. L'aggiudicatario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna, in ogni caso, ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 3 - VERBALE DI CONSEGNA

1) Prima dell'inizio della concessione verrà redatto apposito verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra la LHS ed il concessionario delle aree e degli impianti, manufatti e accessori, che diverrà responsabile della loro custodia e conservazione fino alla riconsegna al termine della concessione.

Art. 4 - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1) Con la stipula del contratto il concessionario prende in carico gli impianti pubblicitari oggetto della concessione nello stato di fatto in cui si trovano e rinuncia ad ogni pretesa, azione od eccezione rispetto alla loro consistenza, all'ubicazione degli stessi, allo stato di conservazione e di manutenzione ed alla funzionalità. Detti impianti rimangono di proprietà comunale; il concessionario dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione secondo le norme della presente concessione.

2) La localizzazione puntuale degli impianti attualmente esistenti è quella descritta nell'elenco degli impianti (allegato A).

3) Il concessionario dovrà identificare entro 30 gg dalla stipula del contratto, ciascun impianto, compreso quelli oggetto di sostituzione previsti all'art. 1 comma 3 punto e) con una targhetta riportante la dicitura "Comune di Lucca – Lucca Holding Servizi Srl" e sulla cimasa la denominazione del concessionario ed il numero identificativo dell'impianto.

Art. 5 – RIMOZIONE OBBLIGATORIA E RICOLLOCAMENTO IMPIANTI

1. Per le attività di rimozione di impianti pubblicitari indicati in allegato B1 , i costi di rimozione definitiva di tali impianti, compreso qualunque onere di smaltimento a pubblica discarica, saranno da intendersi a carico del concessionario. Ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti dovrà applicarsi la disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.
2. La rimozione degli impianti comprensiva anche del Plinto ed il relativo ripristino del terreno al piano di campagna deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto
3. Il Concessionario si impegna a presentare entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto un progetto dettagliato, completo di cronoprogramma, di ricollocamento degli impianti rimossi presenti nell'allegato B2 ,secondo quanto indicato nel vigente Piano Generale degli impianti Pubblicitari del Comune di Lucca.
4. Il suddetto progetto dovrà essere trasmesso tramite PEC al Comune di Lucca (e in copia alla LHS) ed approvato dallo stesso in qualità di ente concedente. Qualora il progetto non risponda ai requisiti necessari, il concessionario si impegna a riformularlo nei successivi trenta giorni secondo le prescrizioni ricevute dal Comune di Lucca.
5. Tutte le attività inerenti alla rimozione degli impianti indicati in allegato B1 e il ricollocamento in altre zone degli impianti in allegato B2, si intendono senza alcun onere a carico della LHS; Tali opere dovranno essere completate e collaudate, con apposito verbale sottoscritto dai due tecnici, della LHS e del concessionario, entro e non oltre il termine massimo di 60 giorni solari e consecutivi, decorrente dalla data di approvazione dell'Ente.
6. La mancata rimozione ed il relativo ricollocamento degli impianti costituisce grave inadempimento e consente alla *LHS di risolvere di diritto il contratto*, oltre l'applicazione delle penali ed il risarcimento dei danni, di cui all'art. 18 comma 2 per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto.
7. In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 2 dell'11 marzo 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici saranno a cura e onere del Concessionario tutti gli "Adempimenti delle funzioni in materia di sicurezza, con riguardo alla nomina del coordinatore in fase di progettazione (..) e del coordinatore in fase di esecuzione. In conformità alle previsioni normative stabilite dagli art. 6 comma 8 lett. f e dall'art. 29 comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prima della stipula del contratto di concessione, viene richiesta la presentazione, da parte del concessionario, del DUVRI, ossia il Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, del POS Piano Operativo di Sicurezza e del DVR Documento di Valutazione dei Rischi.
8. Gli impianti installati dal concessionario dovranno essere realizzati inderogabilmente in conformità alle specifiche tecniche, funzionali ed estetiche contenute nell'allegato C. L'installazione dovrà avvenire a perfetta regola d'arte.
9. La mancata installazione a regola d'arte del nuovo impianto - in quanto non conforme alle modalità previste dal precedente comma 7- comporta l'applicazione di una ulteriore penale (rispetto a quella indicata al comma 5) di Euro 500,00 per ogni impianto realizzato, localizzato o posto in opera in modo in tutto od in parte non regolare. Ove il concessionario non provveda entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Comune di Lucca e/o della Lucca Holding Servizi a rimuovere le cause oggetto di contestazione, la concedente ha facoltà di intervenire direttamente rivalendosi delle spese sostenute sulla garanzia prestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'applicazione delle penali contrattuali.

10. Gli impianti collocati nelle nuove posizioni, successivamente al verbale sottoscritto da LHS e dalla concessionaria, come da precedente comma 5 saranno considerati fornitura di beni della concessionaria al Comune di Lucca. Gli stessi impianti, una volta installati e collaudati diverranno immediatamente di proprietà del Comune, in gestione alla LHS e rappresenteranno un'integrazione all'allegato A oggetto di gara del presente capitolato prestazionale.

Art. 6 - CORRISPETTIVO CONCESSIONE

1. Il corrispettivo della concessione è costituito dal diritto di gestire, nel periodo contrattuale sugli impianti di proprietà comunale, l'attività pubblicitaria, nel pieno rispetto delle norme generali e particolari compreso il regolamento comunale in materia, riguardanti lo svolgimento di tale attività e secondo quanto stabilito nei documenti di gara.
2. Il canone annuo dovuto dal concessionario alla LHS quale corrispettivo per la concessione sarà pari a quello indicato nell'offerta economica di gara, che dovrà essere in rialzo rispetto a quello posto a base d'asta pari € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre Iva al 22%.
3. Lo stesso canone dovrà essere pagato alla LHS in rate semestrali anticipate, ciascuna con scadenza il primo giorno del semestre al quale si riferisce. La prima rata semestrale del canone dovrà essere corrisposta al momento della stipula del contratto. Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante versamento sul conto intestato alla LHS.
4. L'esecuzione di tutte le prestazioni e gli obblighi previsti dal presente capitolato dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per la LHS e quindi ricompresi nel canone offerto in sede di gara.
5. Trattandosi di contratto attivo, lo stesso sarà rivalutato al primo giorno di decorrenza di ciascun anno a decorrere dal secondo anno di concessione, in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita considerando il valore medio di rivalutazione riferito all'annualità precedente (dicembre/dicembre).
6. In ogni caso il ritardo nel pagamento delle rate comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori secondo quanto indicato al successivo articolo 18 comma 5.
7. Nessun motivo di carattere commerciale potrà essere addotto dal concessionario al fine di richiedere una riduzione del canone, intendendosi l'attività svolta sulla base di proprie valutazioni, programmi, capacità imprenditoriali e aziendali e in ogni caso a totale rischio del concessionario.
8. In caso di mancato pagamento delle rate alle scadenze indicate al precedente comma 3, è facoltà della LHS incamerare quota corrispondente della cauzione di cui all'art.12 salvo l'obbligo del concessionario dell'immediato reintegro della cauzione medesima.

Art. 7 - CANONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre al versamento del canone annuo di concessione come disposto dal precedente art. 6, la concessione dovrà versare l'imposta comunale di pubblicità (ICP), stabilita dalle vigenti leggi (D.Lgs. n. 507/1993 e smi) e dal vigente regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ed eventuali variazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale (es. CIMP). Il pagamento della 1° rata ICP dovrà essere effettuata contestualmente alla stipula del contratto. L'imposta dovrà essere comunque saldata dalla concessionaria anche se, per qualsiasi motivo riconducibile esclusivamente al concessionario, gli impianti non saranno utilizzati per un certo periodo di tempo.
2. Il concessionario non dovrà versare alcuna tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)
3. Gli oneri relativi alla ICP (imposta comunale sulla pubblicità) dovranno essere versati dalla concessionaria direttamente alla concedente LHS, che agisce per conto del Comune di Lucca.

Art. 8 - ATTIVITA' PUBBLICITARIA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, fino alla scadenza della concessione, provvederà ad effettuare pubblicità sugli impianti installati tramite affissione diretta, con personale proprio, sollevando LHS da qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse comunque derivare dall'esposizione del materiale pubblicitario.
2. L'attività pubblicitaria dovrà essere esercitata esclusivamente all'interno degli impianti installati e dovrà essere anch'essa tenuta in buon ordine visivo e perfetto stato di conservazione.
3. La società concedente LHS:
 - a) potrà provvedere direttamente alla rimozione immediata della pubblicità esercitata al di fuori dagli spazi consentiti e di quella deteriorata, salvo recupero delle spese utilizzando eventualmente la cauzione giacente.
 - b) non sarà responsabile delle affissioni pubblicitarie contrastanti con le leggi e le norme vigenti in materia o che fossero ritenute inopportune o sconvenienti.
4. Il Concessionario si obbliga al rispetto di qualsiasi norma di carattere generale o particolare vigente in materia di attività pubblicitaria o di qualsiasi norma e disciplina generale e particolare che avesse ad intervenire nel corso della validità della concessione.
5. Il Concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla copertura dei manifesti con fogli bianchi una volta terminato il periodo di esposizione del materiale pubblicitario ed in caso di non affissione per il periodo successivo.
6. Il Concessionario o chi per esso non dovrà imbrattare con le colle la superficie inerbita sottostante l'impianto e garantire la pulizia costante delle aree perimetrali o di contorno da eventuali rifiuti, questi ultimi, anche se non imputabili direttamente all'attività di affissione.

Art. 9 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Per tutta la durata della concessione, il concessionario provvederà, a sua cura e spese, all'integrità ed al perfetto stato di conservazione di ciascun impianto, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria. LHS potrà segnalare al concessionario, mediante comunicazione scritta, il cattivo stato di manutenzione di uno o più impianti; in tal caso, il concessionario sarà tenuto a ripristinarne la staticità, la funzionalità entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, salvo che ragioni di pubblica incolumità non rendano necessario l'intervento immediato; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale indicata all'art. 18 comma 2, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Entro 90 gg dalla sottoscrizione del contratto di concessione, tutti gli impianti di tipologia poster 6x3 e miniposter 3x2 dovranno essere riverniciati secondo le indicazioni riportate in allegato C.
3. Il concedente eseguirà verifiche finalizzate a valutare il buono stato di conservazione dell'opera. Tale verifica effettuata durante l'anno, culminerà con la prescrizione di interventi obbligatori a carico del concessionario finalizzati a garantire che l'opera sia consegnata alla LHS in perfette condizioni tecniche funzionali e di decoro.
4. Il concessionario sarà tenuto altresì a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo. Gli impianti dovranno essere mantenuti costantemente in stato decoroso.
5. La contestazione ed il mancato ripristino dello stato di decoro del pannello e dei luoghi adiacenti entro le 48 ore dalla segnalazione via PEC (che equivarrà a formale contestazione), comporterà l'automatica applicazione di una penale, ai sensi dell'art.18 comma 2, per ogni giorno di ritardo senza necessità di alcuna preventiva diffida nei confronti del concessionario.
6. Tutti gli interventi suddetti da parte del concessionario, saranno effettuati in modo da arrecare il minimo disturbo al traffico ed alla circolazione e con l'approntamento di tutte le misure di

prevenzione e di sicurezza, quali transennature, segnalazioni diurne e notturne, cartelli, barriere ecc. secondo le vigenti norme e le disposizioni a tal fine impartite dai competenti uffici del Comune di Lucca.

Art. 10 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Il concessionario ha l'obbligo di sostituire a propria cura e spese gli impianti ammalorati, danneggiati, incendiati o divelti a causa di eventi calamitosi oppure a causa di comportamenti dolosi o colposi di terzi, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dall'evento od in caso di inerzia del concessionario, dalla richiesta di intervento da parte del Comune di Lucca o della LHS; per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale indicata all'art. 18 comma 2, salvo il risarcimento del maggior danno. Gli impianti dovranno essere rispondenti pienamente per caratteristiche tecniche, costruttive e dimensionali a quelli già esistenti e meglio dettagliati nell'allegato C.
2. Il Concessionario è tenuto a procurarsi a propria cura e spese l'autorizzazione, nulla osta e permessi occorrenti all'installazione e senza dei quali non potrà iniziare i lavori.
3. Una volta eseguite tutte le opere, la posa, le forniture e gli allacciamenti relativi, il concessionario dovrà rendere gli impianti pienamente funzionali entro 30 gg dalla data di rilascio dell'autorizzazione. I manufatti, non appena installati, diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale e non potranno più essere recuperati o rimossi se non su espressa richiesta dell'Amministrazione medesima o della LHS.
4. LHS potrà disporre di propria iniziativa, in presenza di motivate circostanze di interesse pubblico o su istanza del concessionario, il trasferimento di uno o più impianti pubblicitari in altra area comunale appositamente individuata con specifico atto redatto dall'ufficio comunale competente. In tal caso il concessionario provvederà al trasferimento a proprie spese entro 30 giorni dalla disposizione scritta della LHS; i trasferimenti non hanno influenza alcuna sul canone.
5. Nel caso in cui, il concessionario, non provveda nei termine predetti ai precedenti commi 3 e 4, sarà applicata la penale indicata all'art.18 comma 2 per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto, salvo il risarcimento del maggior danno.
6. La LHS potrà, in ogni caso, provvedere d'ufficio rivalendosi sulla garanzia prestata ai sensi dell'art.12 che dovrà essere tempestivamente reintegrata dal concessionario.

Art. 11 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA

1. Alla scadenza della concessione tutti gli impianti pubblicitari di cui all'art.1, rientreranno nella piena disponibilità dell'Ente. Non è previsto alcun indennizzo e corrispettivo, comunque denominato, a favore del concessionario né per le migliorie realizzate sugli impianti esistenti né per gli impianti apposti nel periodo di durata della concessione.
2. Tutti gli impianti dovranno essere in condizioni di perfetto stato di manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. A tale scopo, nei 60 (sessanta) giorni precedenti la data di scadenza della concessione, sarà eseguita un'ispezione, a cura di un tecnico incaricato dalla LHS congiuntamente ad un tecnico incaricato dal concessionario, e sarà redatto il relativo verbale di verifica del corretto stato di manutenzione degli impianti e di avvenuto ripristino a nuovo degli stessi cui farà seguito il verbale di consegna degli impianti.
3. Ove il concessionario, a seguito di richiesta scritta della LHS, non intervenga ad effettuare la verifica in contraddittorio, LHS vi provvederà unilateralmente trasmettendo copia del relativo verbale al concessionario che entro i successivi 30 (trenta) giorni sarà obbligato ad adeguare gli impianti che non siano risultati in buono stato di manutenzione.
4. Qualora il verbale dovesse dare esito negativo, ovvero riscontri un cattivo stato di manutenzione, il concessionario dovrà rimediare entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, a proprie cure e spese

al ripristino in perfetto stato degli impianti e, al termine, darà formale comunicazione della fine dei lavori alla LHS e richiederà una nuova ispezione.

5. Qualora entro i termini della concessione non sia stato redatto e sottoscritto tra le parti il verbale di consegna degli impianti in disponibilità alla LHS e non sia stato accertato l'esatto adempimento del contratto di concessione, la polizza fideiussoria non potrà intendersi svincolata automaticamente.

Art. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Alla firma del contratto di concessione, la ditta aggiudicatrice è obbligata a presentare apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di primaria compagnia, definitiva di importo pari al 10% del canone complessivo offerto (dalla stipula del contratto al 31/12/2020) in sede di gara. Tale garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:
 1. la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 2. l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della LHS;
 3. la dichiarazione che il ritardo od il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto alla LHS;
 4. la dichiarazione che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il garante e LHS, il foro competente è esclusivamente quello di Lucca.
2. La garanzia dovrà avere validità temporale pari alla concessione ed efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria del concedente, anche mediante semplice restituzione del documento di garanzia e comunque finché non siano definite eventuali controversie.
3. Tale fideiussione costituisce garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti dal concessionario e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, salva al risarcibilità del maggior danno.
4. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia diminuita entro 15 giorni dalla richiesta inviata alla LHS. L'inadempimento può essere causa di risoluzione del contratto da parte della LHS ove la stessa dichiari di avvalersene, salvo il diritto al risarcimento del danno.
5. La garanzia è svincolata dalla LHS solo allo scadere del sesto mese dalla cessazione della concessione. Dopo tale scadenza la stessa deve ritenersi automaticamente svincolata in presenza del verbale di consegna degli impianti di cui all'art.12 e di attestazione dell'esatto adempimento della concessione. In assenza di tale documentazione, la polizza rimane operativa ed il concessionario non potrà ottenere in alcun modo lo svincolo della stessa.
6. La garanzia dovrà essere conforme agli schemi di cui al decreto n.31 del 19 gennaio 2018.

Art. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il concessionario sarà tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per evitare danni a persone o cose e garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca dei lavori/servizi prestati nonché di tutti quei beni mobili e immobili con cui nell'espletamento dell'attività entrerà in contatto o di cui usufruirà.
In caso di danni e/o pregiudizi patrimoniali, il concessionario esonera e solleva la Committenza da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche a dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e/o cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in seguito a quanto forma oggetto della presente concessione.
Qualora il concessionario nello svolgimento del presente concessione procuri danni a beni mobili ed immobili della stazione appaltante o di terzi di qualsiasi natura, dovrà provvedere senza indugio alle spese per la riparazione, sostituzione e/o ripristino delle parti o degli oggetti danneggiati.

Il concessionario è pertanto sempre responsabile, sia nei confronti della LHS, che nei confronti dei terzi, di tutti i lavori eseguiti e del loro buon andamento, nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti.

Detti lavori - stante la qualifica di servizio di pubblico interesse a cui si riferiscono - non potranno subire interruzioni da parte del concessionario, se non per cause di forza maggiore debitamente dimostrate.

In caso contrario, il concessionario sarà chiamato a rispondere di interruzione di pubblico servizio. Ogni e più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni, ricadrà dunque esclusivamente sul concessionario, restando la Committenza sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Tale responsabilità competerà esclusivamente al concessionario anche durante il periodo di manutenzione, secondo quanto stabilito dall'Art. 9 e 10.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare o presentare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera dipendenti e non, del tipo "all risk" - che a qualunque titolo operino per suo conto ed interesse e che lo tenga indenne dalle richieste di risarcimento derivanti dall'esecuzione e/o svolgimento della presente concessione ed alle RC personali dei dipendenti e di tutti quei soggetti di cui il soggetto aggiudicatario è il referente diretto o indiretto.

Ove sia prevista la partecipazione di soggetti con specifiche caratteristiche professionali, la validità di tali garanzie dovrà essere estesa anche per le responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.

Nel novero dei terzi dovrà essere espressamente prevista la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e tutti quei beni su cui potrà essere svolta la prestazione.

Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite di € 1.500.000,00 a persona e con un massimo risarcibile per il coinvolgimento di più sezioni, fino a € 7.000.000,00

Qualora l'offerta venga presentata da R.T.I., Consorzio o altra forma di aggregazione di Impresa, così come prevista dai relativi documenti contrattuali di concessione, la polizza RCT/RCO dovrà essere stipulata - ex novo quale unica, idonea e dedicata polizza - con massimale dedicato ed effetto sempre dalla data di inizio dei lavori e scadenza non inferiore ai 12 mesi successivi alla data di fine lavori ai fini delle garanzie postume.

Dette coperture assicurative dovranno contenere la seguente clausola: "La compagnia di assicurazione si impegna a comunicare alla stazione appaltante tramite mail info@pec.luccaholdingservizi.it o raccomandata, le denunce di sinistro o richieste di risarcimento che le dovessero pervenire da qualsiasi soggetto il cui valore di lite si possa presumere essere superiore a 50.000,00 Euro.

Qualora la richiesta di risarcimento coinvolga la stazione appaltante, l'eventuale liquidazione avverrà previa comunicazione e consenso della stazione appaltante.

La compagnia di assicurazione si impegna:

- a non dar luogo a diminuzioni dei massimali previsti senza un preavviso di almeno 30 giorni alla stazione appaltante;
- in caso di mancato pagamento del premio da parte dell'aggiudicatario alla scadenze convenute di avvisare tempestivamente la stazione appaltante mantenendo l'operatività delle garanzie per ulteriori 30 giorni dalla data di comunicazione; - qualora decida di interrompere il rapporto con il proprio cliente, per qualsiasi motivo, ad avvisare la stazione appaltante 60 giorni prima della scadenza."

A chiarimento, senza che ciò voglia essere limitativo o esaustivo della problematica "all risk", stante quanto premesso si evidenzia - a pronto riferimento - una scheda sintetica inerente il programma assicurativo RCT/RCO nella quale si precisano - nel massimale - alcuni sub limiti riferibili a determinate garanzie di particolare e precipuo interesse, tali specificità dovranno essere riportate in apposita appendice, dedicata alla stazione appaltante, mentre per i massimali degli altri sub limiti si rimanda ad una successiva valutazione sulla congruità degli importi esposti.

2. La LHS e l'Amministrazione Comunale di Lucca saranno tenute indenni dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.

Art. 14 - CESSIONE CONTRATTUALE E SUBAPPALTO

1. Il concessionario non può cedere, totalmente o parzialmente, il contratto.
2. Possono essere subappaltate esclusivamente lo svolgimento delle prestazioni relative alla conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione, la pulizia degli impianti oggetti di gara e la manutenzione del verde e aree limitrofe di manutenzione straordinaria, rimozione, smaltimento e/o fornitura e posa in opera degli impianti. Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 174 del D.Lgs n.50/2016. In tal caso il Concessionario resterà comunque l'unico responsabile di fronte al Concedente.

Art. 15 - FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione del concessionario, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e gli impianti divengono immediatamente nella disponibilità della LHS.
2. In nessun caso la LHS è tenuta al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

Art. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 241/1990, LHS ha diritto di recedere anticipatamente dal contratto per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati. In caso di recesso anticipato, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.
2. LHS dovrà dare comunicazione scritta al concessionario del recesso anticipato con preavviso di almeno 6 mesi dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.
3. Relativamente alla cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si fa riferimento all'art.176 del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici"

Art. 17 - CESSIONE DI AZIENDA

1. In caso di cessione d'azienda da parte del concessionario, LHS si riserva la facoltà di concedere alla subentrante l'autorizzazione alla prosecuzione del contratto. E' fatta salva, per la LHS, la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 18 - PENALI

1. Eventuali inosservanze agli obblighi contrattuali fissate nella presente concessione saranno contestate direttamente - mediante PEC dalla LHS al concessionario che si impegna all'immediato e corretto assolvimento degli obblighi contrattuali.
2. Decorsi inutilmente i termini assegnati nella presente concessione, previa diffida notificata al concessionario dai soggetti di cui al comma 1, esistendone i presupposti di legge, verrà comminata una penale giornaliera per ciascun inadempimento riscontrato pari a € 200,00 (duecento) fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.6 comma 8 e l'eventuale dimostrazione del maggior

danno arrecato. Il concessionario potrà in ogni caso rivalersi immediatamente mediante escussione della garanzia fideiussoria indicata all'art. 12.

3. Qualora il ritardo si verifichi in presenza di un'accertata situazione di pericolo e/o di grave danno per persone e/o cose, LHS ha facoltà di agire addebitando i relativi costi al concessionario, oltre al risarcimento del danno.
4. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, fatte salve le ipotesi indicate all'art. 15 per le quali opera automaticamente la clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 1453, 1454 e 1455 del Codice Civile. In tal caso, previa intimazione scritta al concessionario e fatto salvo il diritto al contraddittorio, LHS avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge.
5. In caso di ritardato pagamento del canone concessorio di cui all'art. 6 sarà applicato un interesse moratorio pari al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente maggiorato di 5 punti percentuali senza necessità di costituzione in mora o di richiesta specifica da parte della LHS. In caso di mancato pagamento del suddetto canone concessorio fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del canone concessorio annuo complessivo del presente contratto, LHS potrà risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. Nelle suddette ipotesi di risoluzione del contratto prima della scadenza della durata della concessione, il concessionario è obbligato al pagamento della quota di canone maturato, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni subiti e/o subendi. LHS si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare la concessione agli altri offerenti, secondo l'ordine di classificazione delle offerte in sede di gara.

Art. 19 - NOMINA DEL RESPONSABILE E REFERENTE DELLA LHS

1. Il Concessionario designerà, un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno per ogni e qualsiasi adempimento contrattuale che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da parte del Concessionario e sarà l'interlocutore unico della LHS per ogni e qualsiasi rapporto relativo all'attuazione del contratto di concessione compresa la verifica.
2. Tale soggetto rappresenterà il concessionario e tutte le comunicazioni e/o richieste a questi rivolte dalla LHS s'intenderanno effettuate direttamente al concessionario.
3. Il Concedente designerà un proprio referente tecnico, quale interlocutore unico del concessionario per il controllo e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione del contratto, con il compito di coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla attuazione della presente Convenzione.

Art. 20 - TRATTAMENTO DATI

1. I dati acquisiti, saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell'ambito del procedimento concorsuale di cui in oggetto e per il quale sono conferiti e conservati dalla LHS, nel rispetto del nuovo regolamento europeo 216/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato.
2. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione del procedimento concorsuale ed in assenza del loro conferimento il provvedimento finale non potrà essere emanato.
3. I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi del Comune di Lucca ed ad altri soggetti solo nei limiti, per il tempo, e nella quantità strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

1. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione che non si sia potuta risolvere direttamente tra le parti sarà deferita al giudice competente per materia.
2. Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Lucca.
3. Non sono consentite modifiche alle presenti disposizioni. L'eventuale apposizione di postille o clausole di qualsiasi genere non sarà presa in considerazione. E sarà ritenuta come non apposta.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a totale carico del concessionario le spese di ogni genere relative al contratto.
2. In particolare, sono a carico del concessionario tutte le spese connesse alla stipula del contratto che saranno comunicate ufficialmente dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 23 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA DI SICUREZZA E DI TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il concessionario ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, 136 e successive modifiche.
2. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità assunti.
4. Il concessionario prima della stipula del contratto si obbliga a presentare:
 - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 16 comma 1 lettera b del Dlgs 81/2008;
 - b. specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni di cui al suddetto Dlgs n81/08;
 - c. l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
 - d. verbale di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati e del medico competente;
 - e. il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f. gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs 81/08;
 - g. l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e la relativa idoneità sanitaria prevista dal dal D.lgs 81/08.
5. In caso di subappalto la stazione appaltante concedente verificherà l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con i suddetti criteri riepilogati al precedente comma 3.
6. In sede di gara dovrà essere indicato il CCNL di categoria applicabile ai dipendenti ed il numero complessivo dei dipendenti della ditta partecipante. Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da ogni disposizione legislativa regolamentare o di contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. In caso di subappalto, il concessionario rimane obbligato in solido al subappaltatore in ordine all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti impiegati nelle attività oggetto di subappalto.

Art. 24 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Concessione e dai relativi allegati si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e relativo regolamento attuativo DPR 207/2010, al Codice Civile, nonché al Piano degli impianti pubblicitari del Comune di Lucca.

Art. 25 - ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti documenti:

Allegato A: Elenco degli impianti pubblicitari (stato attuale)

Allegato B1: Elenco degli impianti da rimuovere

Allegato B2: Elenco degli impianti pubblicitari da ricollocare

Allegato C: Specifiche tecniche, funzionali ed estetiche

Allegato D: Piano Generale degli impianti pubblicitari

Allegato E: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Allegato F: Schema polizza RCT/RCO